

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, autonomie LOCALI e COORDINAMENTO DELLE RIFORME	
Servizio elettorale	s.elettorale@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 541 fax + 39 0432 555 525 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 16/EL
protocollo n. 12133/1.5.2

Udine, 16 aprile 2013

Ai Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni della Regione

Ai Presidenti degli Uffici di Sezione

TRASMESSA VIA PEC E MAIL

oggetto: **Elezioni regionali e amministrative del 21 e 22 aprile 2013** – Operazioni di votazione e di scrutinio.

Nell'imminenza della data fissata per lo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. **modalità di autenticazione delle schede elettorali;**
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini;*
5. *voto domiciliare;*
6. *operazioni successive alla votazione;*
7. *modalità di scrutinio: omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
8. *modalità di scrutinio: voto espresso sul contrassegno del candidato Presidente;*
9. *schede contenenti voti contestati non attribuiti;*

Avuto particolare riguardo al punto 3 e seguenti, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione in occasione della consegna del materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio nella giornata di sabato 20 aprile p.v..**

1. – Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007 " *gli uffici elettorali dei comuni restano aperti, nei cinque giorni antecedenti le elezioni, dalle ore 9 alle ore 19 e, nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale*".

In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestazione del Sindaco, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

2. – Organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione

Al fine di facilitare l'affluenza ai seggi, nei giorni della votazione i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto (articolo 23, comma 2, della legge regionale 28/2007).

I comuni, inoltre, organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 23, comma 1, della legge regionale 28/2007).

3. – Modalità di autenticazione delle schede elettorali

Si richiama l'attenzione sulla diversa modalità di autenticazione delle schede elettorali delle prossime consultazioni rispetto alle elezioni politiche. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 3, lettera d), e 59, comma 3, lettera b), della . r. 28/2007, le schede relative alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono autenticate apponendo il solo bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda.

4. Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 49/2008, fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, i commi 2 e 3 del citato articolo 1 dettano le seguenti disposizioni:

- il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto dell'elettore, invita lo stesso a consegnare le apparecchiature di cui sia in possesso;
- le apparecchiature depositate sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto;
- della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

5 – Voto domiciliare

Com'è noto, gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto a domicilio, ai sensi dell'articolo 42 della l. r. 28/2007.

Sabato 20 aprile le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un **bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l'avvenuta espressione del voto.**

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il presidente aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo, in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione, dello stesso comune o di altro comune della Regione;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, o di altro comune della Regione, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti delle liste che ne hanno fatto richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l'altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco ed il bollo della sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione.

L'avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell'Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta e, una volta riportate presso l'Ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali e nel registro (maschile e femminile) per l'annotazione del numero delle tessere elettorali, tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione;
- annotare nel registro (maschile e femminile) il numero della tessera elettorale degli elettori che hanno votato a domicilio.

Gli elenchi trasmessi dal sindaco e utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nella busta da depositare, prima dello scrutinio, nella segreteria del comune (articolo 37, comma 2, lett. c), della l. r. 28/2007, così come modificato dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26).

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono verbalizzate nell'apposito verbale (mod. 6/1-R). La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nell'ambito territoriale della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (paragrafi 4. e 5. del verbale: elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

6. Operazioni successive alla votazione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 59 della l. r. 28/2007, lunedì 22 aprile p.v., dichiarata chiusa la votazione, **l'Ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio per tutte le elezioni, iniziando dalle elezioni regionali.** Concluse le operazioni di riscontro, iniziano le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali, mentre l'eventuale scrutinio delle elezioni provinciali e comunali è rinviato alle ore 14.00 del giorno seguente.

Pertanto, martedì 23 aprile, alle ore 14.00, l'Ufficio si ricostituisce per lo scrutinio relativo alle elezioni provinciali ed eventualmente, nell'ordine e senza soluzione di continuità, alle elezioni comunali.

In ogni caso, ultimato lo scrutinio relativo alle elezioni regionali, il lunedì sera, l'Ufficio dovrà compilare le due copie del verbale (Mod. 5 R) e formare le buste 5 R (verbale, schede

deteriorate, bianche, nulle, voti contestati), 6 R (schede valide e tabelle di scrutinio) e 7 R (copia del verbale da depositare nella segreteria del comune).

Subito dopo, le buste sono consegnate al comune il quale **trasmetterà allo scrivente Servizio elettorale le buste 5R e 6R.**

Per quanto riguarda i verbali relativi alle elezioni provinciali e comunali (Mod. 5 P o 5 C), si precisa che la ricostituzione dell'Ufficio il martedì alle ore 14.00 dovrà essere annotata a mano dall'Ufficio, eventualmente incollando altri fogli autenticati con il bollo della sezione e le firme dei componenti dell'Ufficio.

7. Modalità di scrutinio: omonimia dei candidati e uso dei soprannomi

In relazione alla possibile presenza di candidati con lo stesso cognome, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti al fine di prevenire il sorgere di contestazioni nella fase dello scrutinio o di contenziosi in sede giurisdizionale.

Innanzitutto, si tenga conto che la soluzione di qualsiasi problema nel corso dello scrutinio deve essere ricercata alla luce dei seguenti principi generali:

- spetta al Presidente dell'Ufficio di sezione decidere sull'attribuzione dei voti, sentito il parere degli scrutatori;
- la validità del voto deve essere ammessa ogniqualvolta è possibile desumere con certezza l'effettiva volontà dell'elettore (articolo 45, comma 1, della l. r. 28/2007);
- la preferenza deve essere espressa con la chiarezza necessaria a distinguere il candidato prescelto da ogni altro candidato della stessa lista (articolo 46, comma 3, della l. r. 28/2007);
- in caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista, si deve scrivere sempre il nome e il cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita (articolo 46, comma 5, della l. r. 28/2007);
- se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale (articolo 46, comma 6, della l. r. 28/2007).

Per quanto riguarda l'indicazione del soprannome del candidato da parte dell'elettore, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (Tar Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

8. Modalità di scrutinio: voto espresso sul contrassegno del candidato Presidente

In relazione allo **scrutinio delle elezioni regionali**, si richiama l'attenzione dei Presidenti degli Uffici di sezione su quanto disposto dall'articolo 45, comma 3, della l. r. 28/2007, così come modificato dalla citata legge regionale 26/2012, secondo cui *“il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente”*.

Dei quattro candidati alla carica di Presidente ammessi alle elezioni regionali 2013, solo i candidati Renzo Tondo e Debora Serracchiani hanno presentato un proprio contrassegno.

Diversamente, i candidati Franco Bandelli e Saverio Galluccio sono rappresentati dal contrassegno del gruppo di liste che li sostiene. Ne consegue che il simbolo delle liste circoscrizionali che appoggiano il candidato Franco Bandelli e il candidato Saverio Galluccio sono presenti sia nella parte sinistra, prima del nome del candidato, sia nella parte destra della scheda. Alla luce del dettato normativo, quindi, si tenga presente che, in assenza di altri segni di voto, **qualsiasi voto espresso tracciando un segno nella parte sinistra della scheda deve essere considerato quale voto espresso in favore del solo candidato Presidente e non anche quale voto di lista.**

9. – Schede contenenti voti contestati non attribuiti

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando **il Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione sul verbale.**

Per quanto riguarda la registrazione di tali voti nelle **tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di presidente o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciò ai fini del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Per la registrazione dei voti contestati e non attribuiti, si tenga inoltre presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente/sindaco e voto valido per un gruppo/lista	Anche il voto espresso nella stessa scheda per il gruppo/lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad un gruppo/lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente/sindaco	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente/sindaco collegato con il gruppo/lista votato
Voto di preferenza contestato e non attribuito, senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente/sindaco

Si precisa che, per le sole elezioni regionali, le schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non attribuiti (contenute nella busta 5/e R, a sua volta inserita nella busta 5/c R) vengono riesaminate dall'Ufficio centrale regionale, che decide sulla loro assegnazione o meno (articolo 52, comma 2, della l. r. 28/2007).

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare i moduli di rilevazione dei risultati dello scrutinio in coerenza con quanto sopra indicato, ovvero:

- nel modulo S9-reg (risultato dello scrutinio riferito ai candidati alla carica di Presidente) andranno riportati i voti contestati e non attribuiti riferiti agli stessi candidati Presidenti;
- nel modulo S10-reg (risultato dello scrutinio riferito alle liste) andranno riportati i voti contestati e non attribuiti riferiti alle liste circoscrizionali.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si inviano cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile